



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 25/02/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente espone di essere titolare di conto corrente, deposito titoli e sottodeposito titoli presso l'intermediario.

In data 6 maggio 2009, il consiglio di amministrazione di una società energetica deliberava un aumento del capitale sociale «mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna [...] da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute». Il successivo 28 maggio 2009, «il Consiglio di Amministrazione ha quindi determinato di emettere n. 3.216.938.192 azioni ordinarie di nuova emissione, tutte del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, [...] da offrire in opzione agli azionisti della Società». Nel prospetto informativo inerente all'offerta, era altresì indicato che «I diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel Periodo di Offerta, a partire

dal 1 giugno 2009 fino al 19 giugno 2009 incluso», e che «I diritti di opzione, validi per sottoscrivere le Azioni, saranno negoziabili in borsa dal 1 giugno 2009 al 12 giugno 2009 compresi».

Lamenta il ricorrente di non avere «ricevuto dalla propria Banca [...] alcuna informazione ovvero alcun avvertimento circa l'imminente aumento di capitale sociale deciso da [...] S.p.A. ovvero non essendo stato tempestivamente ed opportunamente informato dalla predetta Banca circa il fatto che, se avesse conservato le proprie azioni ordinarie [...], avrebbe avuto diritto all'attribuzione gratuita di un determinato numero di diritti di opzione», nonostante fosse «già titolare di n. 1.000 (mille) azioni ordinarie [...] sino al 2.6.2009, come risulta dall'estratto del sottodeposito titoli».

L'11 giugno 2009, il ricorrente, «dopo aver visionato una pubblicità della società emittente [...], che, esplicitamente rivolta a soggetti non azionisti [...], invitava questi ultimi a partecipare all'aumento di capitale», «si recava presso la [...] Agenzia [...], al fine di procedere all'acquisto dei pubblicizzati diritti di opzione» mediante sottoscrizione del «predisposto dalla Banca "Modulo per il conferimento di ordini relativi a strumenti finanziari"», relativo a 2.000 diritti di opzione della società emittente, «per un controvalore di €. 881,56».

Con reclamo del 1° ottobre 2009, il cliente lamentava il mancato esercizio dei diritti di opzione precedentemente acquistati. Offriva riscontro la banca il 5 novembre 2009, precisando che «Ella ha negoziato i diritti in argomento in data 11.06.2009 alle ore 10,33 e non essendo titolare di azioni [della società] alla data antecedente l'aumento di capitale 29.05.2009 non ha ricevuto la nostra preventiva informativa sui termini dell'operazione in parola. Non avendo Lei dato disposizioni alla Filiale, salvo errore, per aderire all'aumento di capitale i diritti acquistati sono rimasti sospesi». Il cliente ne contestava il contenuto con nota del 5 dicembre 2009, domandando, altresì, il rimborso dell'importo «versato per l'acquisto dei diritti in oggetto». In data 18 dicembre 2009, la banca precisava «come l'acquisto dei diritti fosse avvenuto in data successiva al termine utile della loro trattazione».

Il 26 febbraio 2010, il cliente ricorreva all'Ombudsman – Giurì Bancario, al fine di ottenere la restituzione della predetta somma di euro 881,56. Con provvedimento del 16 aprile 2010, l'organo adito dichiarava il ricorso inammissibile e, per quanto concerne specificamente «l'obbligo della depositaria di dare comunicazione delle offerte in questione anche a coloro che, alla data di invio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

delle stesse, non risultino titolari dei titoli interessati», rilevava lo stesso Ombudsman che «le prime decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario rese in argomento [...] hanno ritenuto rientrare il contratto di deposito titoli tra le operazioni di cui al paragrafo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009. In siffatto contesto, ritiene il Collegio di non potersi esprimere sulla problematica in contestazione, afferente l'attività di amministrazione dell'intermediario».

A mezzo di ulteriore reclamo dell'11 luglio 2010, il cliente contestava alla banca: (i) «il mancato tempestivo invio, da parte Vostra, al sottoscritto del prospetto informativo riguardante il già deliberato, in data 6/28.5.2009, aumento di capitale sociale di [...] S.p.A.; si ricorda, infatti, che il sottoscritto, alla data del 1°.6.2009 era ancora titolare, sin dal 1°.1.2009, di n. 1.000 (mille) azioni ordinarie [...], e che in tale sua qualità avrebbe avuto diritto ad ottenere n. 520 diritti di opzione, autonomamente negoziabili»; (ii) «mancata e tempestiva informativa, da parte Vostra, al sottoscritto» relativamente ai diritti di opzione acquistati. Richiedeva, pertanto, il pagamento di euro 1.175,20 «a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla Banca a causa ed in conseguenza del mancato tempestivo invio [...] del prospetto informativo» (somma, quella, pari a «520 diritti di opzione, che avrebbe ricevuto automaticamente [...] se, debitamente e tempestivamente informato dalla Banca, avesse conferamto le n. 1.000 (mille) azioni ordinarie per un rapporto di 13 nuove azioni ogni 25 già detenute X €. 2,26 pari al prezzo medio di acquisto dei n. 2.000 (duemila) diritti di opzione»), e di euro «881,56 a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla Banca a causa ed in conseguenza della mancata e non tempestiva informativa, da parte della Banca medesima, al sottoscritto, sia in occasione del suo accesso dell'11.6.2009, sia nei giorni successivi, circa i tempi e le modalità di esercizio dei predetti diritti di opzione; in subordine, a causa ed in conseguenza dell'erronea informativa fornita successivamente con comunicazioni scritte».

Rispondeva la banca con nota del 2 agosto 2010, per puntualizzare che «non corrisponde al vero che Lei era titolare alla data del 1.06.2009 di n. 1000 azioni [...], che risultano invece da Lei vendute in data 28.05.2009». Evidenziava, così, che «lo stacco dei diritti e la loro quotazione avviene in corrispondenza dell'avvio dell'aumento di capitale, e cioè, nel caso in esame, in data 1.06.2009, data posteriore alla vendita delle azioni "piene" da Lei effettuata il 28.05.2009».



Col ricorso introduttivo del presenteggiudizio, il cliente lamenta la violazione, da parte dell'intermediario, dell'«*obbligo di informativa derivante dai contratti di deposito titoli in amministrazione*», in relazione **(i)** al «*mancato tempestivo invio [...] del prospetto informativo riguardante il già deliberato, in data 6/28.5.2009, aumento di capitale sociale [...] o, comunque, mancata comunicazione al ricorrente [...] di qualunque informazione relativa al deliberando o deliberato aumento di capitale*»; **(ii)** alla «*mancata e tempestiva informativa [...] sia in occasione del suo accesso dell'11.6.2009, all'esito del quale impartiva l'ordine di acquisto di n. 2.000 (duemila) diritti di opzione [...] circa i tempi e le modalità di esercizio dei predetti diritti di opzione*», e **(iii)** alla «*erronea informativa successivamente fornita al ricorrente a mezzo delle due comunicazioni della predetta Banca del 5.11.2009 e del 18.12.2009*». Conclude, pertanto, reiterando le richieste già formulate col reclamo dell'11 luglio 2010, così domandando un risarcimento del danno per un totale di euro «*2.056,76 + interessi legali e rimborso spese*».

Replica la banca con controdeduzioni del 4 novembre 2010, per precisare che «*la procedura titoli della Banca ha provveduto al carico dei diritti di opzione nei dossier titoli della clientela sulla base dei saldi del 29 maggio 2009, quindi, il ricorrente non essendo più titolare di azioni [...] non ha ricevuto dall'Istituto la preventiva informativa sui termini dell'operazione in parola*», e che il prospetto è stato depositato il 29 maggio 2009, ossia lo stesso giorno in cui l'intermediario ha «*provveduto al carico dei diritti d'opzione*». In ordine, invece, ai diritti di opzione acquistati dal ricorrente, l'istituto di credito evidenzia che, sulla base delle clausole che regolano il rapporto, «*Nel caso di esercizio del diritto di opzione [...], la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti*». Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

Diritto

Il tema oggetto della presente controversia investe la portata degli obblighi gravanti sull'intermediario nell'amministrazione dei titoli detenuti in deposito per conto dei clienti.

Si impone, tuttavia, in linea preliminare, di circoscrivere la competenza di questo ABF.

Come esposto in narrativa, le doglianze del ricorrente si sostanziano intorno a due questioni: l'omessa informazione relativa all'aumento di capitale e all'emissione di nuove azioni sottoscrivibili, e la condotta tenuta dalla banca in occasione dell'acquisto successivo da parte del cliente di taluni diritti di opzione. Giova, altresì, ricordare che la questione è stata sottoposta all'attenzione dell'Ombudsman – Giurì Bancario, il quale ha declinato la propria competenza in ordine alla prima delle dette questioni, decidendo, invece, la seconda. Il Collegio ritiene opportuno circoscrivere il proprio ambito di cognizione nei termini che seguono.

Va affermata la competenza con riguardo all'esame del comportamento assunto dall'intermediario in relazione al contratto di deposito titoli e, quindi, ai profili di omessa informazione sull'aumento di capitale. Deve, invece, escludersi la competenza di questo ABF rispetto all'acquisto effettuato dal ricorrente al di fuori della previa offerta agli azionisti. Se, infatti, il contratto di deposito titoli in amministrazione può essere ricompreso nell'ambito delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui alle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009 (cfr. Collegio di Roma, decisione 59/10 del 17 febbraio 2010), non altrettanto può dirsi relativamente ai diritti di opzione acquistati indipendentemente dai titoli in deposito. Nel primo caso, si è pur sempre di fronte a un contratto che non ha come oggetto specifico la prestazione di servizi di investimento, ravvisabile, invece, nel secondo. Si noti, in tale direzione, che lo stesso art. 1838 c. c., dedicato al deposito di titoli in amministrazione, obbliga, in generale, la banca a *«provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli»*, e, nello specifico, il secondo comma riferisce espressamente l'esercizio dei diritti di opzione ai *«titoli depositati»*.

Così circoscritta la competenza di questo Collegio sulla materia oggetto di ricorso, può passarsi all'analisi dei profili di merito della condotta tenuta dalla resistente rispetto al contratto di deposito titoli in amministrazione.

Dall'esame dei documenti depositati, si evince che le azioni, di cui il ricorrente era titolare e rispetto alle quali egli lamenta di non avere potuto esercitare i relativi diritti di opzione, sono state da lui vendute in data 28 maggio 2009, riferendosi l'indicazione del 2 giugno alla sola valuta dell'operazione. Emerge, altresì, che l'aumento di capitale è stato deliberato dal consiglio di amministrazione della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

società emittente in data 6 maggio 2009 (delibera iscritta nel registro delle imprese l'11 maggio 2009) e che lo stesso consiglio, il successivo 28 maggio, deliberava, altresì, il numero delle azioni ordinarie di nuova emissione. Inoltre, il prospetto informativo inerente all'offerta era depositato presso la CONSOB in data 29 maggio 2009. Non risultano invece, agli atti del presente giudizio, dati sul deposito presso il R.I. dell'offerta di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c.

Alla luce delle risultanze probatorie, pertanto, ritiene il Collegio che non vi siano elementi sufficienti per censurare la condotta della banca. A tale scopo, infatti, sarebbe necessario affermare che la banca potesse, e dovesse, acquisire l'informazione circa l'intervenuto aumento di capitale della società emittente, prima della vendita delle azioni compiuta dal ricorrente. Ma tale potere/dovere, nel caso di specie, non può ritenersi sussistente. Il ricorrente ha venduto le sue azioni il 28 maggio 2009. La delibera di aumento di capitale è stata iscritta nel R.I. il 29 maggio 2009, dunque quando le azioni erano già state vendute. Inoltre, vi è da considerare che l'aumento di capitale è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della società emittente, vale a dire da un organo alle cui riunioni la banca non è ammessa a partecipare in rappresentanza degli azionisti i cui titoli detenga in amministrazione. Si osservi infine, in linea generale, che non può pretendersi dalla banca un comportamento atto ad acquisire ogni giorno informazioni circa le vicende concernenti tutte le società i cui titoli azionari siano da essa detenuti per conto dei clienti. Una conclusione in tal senso – ad avviso del Collegio – apparirebbe del tutto irragionevole.

Per le ragioni sopra indicate, non sussistono elementi che giustifichino l'accoglimento del ricorso, e il Collegio, pertanto, lo rigetta.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE